

L' « EXAEQUATIO LEGIBUS » DEI « PLEBISSCITA »

1. — La tradizione romana attribuisce la *exaequatio legibus* dei *plebisscita* a tre distinte e successive *leges publicae*, apparentemente (e sorprendentemente) di identico contenuto: 1) una *lex Valeria Horatia* del 449 a.C., che avrebbe stabilito « *ut quod tributim plebes iussisset, omnes Quirites teneret* »¹; 2) una *lex Publilia Philonis* del 339 a.C., che avrebbe disposto « *ut plebisscita omnes Quirites tenerent* »²; 3) una *lex Hortensia* del 287 a.C., che avrebbe statuito « *ut plebisscita universonum populum tenerent* »³.

La dottrina moderna⁴ è prevalentemente orientata nel senso di ripudiare la leggenda sulla *lex Valeria Horatia de plebisscitis* e di spiegare la successione tra le altre due leggi in questo modo: solo la *lex Hortensia* dispose la piena e completa equiparazione dei *plebisscita* alle *leges*, mentre la *lex Publilia* proclamò che i *plebisscita*, per poter vincolare anche i patrizi, dovessero essere confortati dall'*auctoritas patrum*.

L'orientamento è esatto, ma nell'ambito della sua troppo generica formulazione, rimangono tuttora insoluti o malamente risolti, a mio avviso, alcuni punti, che sono invece degni della maggior considerazione. Di qui la spinta al succinto riesame della « vexatissima quaestio ».

La tesi che intendo lumeggiare⁵ è la seguente: a) le premesse politico-sociali dell'*exaequatio legibus* dei *plebisscita* romani realmente

* In *Festschr. Schulz* 1 (1951) 458 ss. (ne *L'ordinamento giuridico romano*³ [1959] app. V, 376 ss., con la « postilla » [p. 384] riprodotta in calce).

¹ Cfr. Liv. 3.5.3

² Cfr. Liv. 8.12.15.

³ Cfr. Gai. 1.3; Plin. *n. b.* 16.37; Pomp. D. 1.2.2.8; Gell. (*Lael. Fel.*) *n. A.* 15.27.4.

⁴ Ampio quadro delle opinioni in BISCARDI, « *Auctoritas patrum* », in *BIDR.* 48 (1942) 464 ss., 467 ss., 490 ss. *Adde*: PAOLI, *Le « ius Papirianum » et la loi Papiria*, in *RH.* 4.24-25 (1946-47) 189 nt. 2.

⁵ La tesi, che difendo, è già stata esposta sommariamente in *Profilo storico delle fonti del dir. romano*² (1946) 39 s. e *Storia del diritto romano* (1948) n. 233. Apparentemente analoga alla mia è l'ipotesi del HENNES, *Das dritte valerisch-horatiscbe Gesetz und seine Wiederholungen* (1880), il quale peraltro attribuisce alla *lex Va-*

partono dalle vicende del sec. V a. C., quali adombrate da Livio, sebbene sia nettamente da escludere la storicità della *lex Valeria Horatia de plebiscitis*; b) la *lex Publilia Philonis*, contrariamente a quel che si ritiene, non osò ancora infrangere il principio che il *populus Romanus Quiritium*, comprensivo di *patricii* e *plebei*, fosse vincolato esclusivamente a stabilire, in favore della plebe, che i *magistratus maiores* fossero tenuti a deferire all'approvazione dei *comitia*, con regolare interposizione dell'*auctoritas patrum*, gli *scita* della plebe stessa; c) la *lex Hortensia* fu, dunque, la prima ed unica legge, che effettivamente ed incondizionatamente equiparò l'efficacia dei *plebiscita* a quella delle *leges publicae populi Romani*.

La breve dimostrazione, che segue, potrà forse essere avvantaggiata, se saranno percorse a ritroso le tre tappe desumibili dalla leggenda romana: *lex Hortensia*, *lex Publilia*, *lex Valeria*.

2. — (A) Mediante la *lex Hortensia de plebiscitis* del 287 a. C. « *cautum est, ut plebiscita universum populum tenerent* »⁶.

Il dato è certo, ma, per rendersi esatto conto della portata della *lex Hortensia*, è d'uopo domandarsi se la efficacia universale dei *plebiscita* sia stata, oppur no, subordinata alla stessa *condicio iuris* della *auctoritas patrum*, cui risultano essere state sottoposte le *leges centuriatae*.

Il problema, oltre che finemente impostato, è stato affermativamente risolto da un autore recente⁷, che ha fatto leva, essenzialmente, su questo argomento: posto che i *plebiscita* « *legibus exaequata sunt* », è logico ritenere che la procedura per la loro votazione sia stata equiparata a quella richiesta per l'approvazione delle *leges publicae*, e che quindi sia stato ad essi esteso il requisito della preventiva *auctoritas patrum*⁸. Ma vedremo subito che il linguaggio dei testi ed una più appro-

lex Valeria Horatia del 449 a. C. il contenuto che per me è da assegnare alla *lex Publilia Philonis*.

⁶ Cfr. Gai 1.3, riportato *infra* n. 4.

⁷ BISCARDI, *cit.* (nt. 4) 497 ss.

⁸ Ove la premessa da cui parte il Biscardi fosse vera, non vi sarebbe difficoltà, in sede di logica astratta, ad andare anche più oltre di lui, affermando, cioè, che: se anche la *lex Hortensia* non dispose esplicitamente l'intervento dell'*auctoritas patrum* sulla *rogatio*, dovette bastare la dichiarazione, pura e semplice, di *exaequatio legibus* dei *plebiscita* a rendere implicitamente necessario il requisito dell'*auctoritas patrum*.

fondita valutazione storica dell'istituto dell'*auctoritas patrum* concorrono a smentire la tesi ora ricordata, dando modo di convincerci che non fu affatto un « colmo », come pur sembrerebbe al lume della logica astratta, che i *plebiscita*, e successivamente le *leges tributae*⁹, si siano sottratti alla *patrum auctoritas*.

(a) Per quel che concerne i testi, che fanno ostacolo alla teoria che combatto, son sufficienti i tre rilievi che seguono.

(aa) Pomponio, nell'*Enchiridion*¹⁰, dice del *plebiscitum* che *sine auctoritate patrum est constitutum*. Il contesto è certamente rimaneggiato¹¹, ma non è credibile che un lettore postclassico abbia potuto introdurre di sua iniziativa la menzione di un istituto, l'*auctoritas patrum*, non piú operante ai suoi tempi¹², sia pure per escludere la necessità del requisito. Comunque, se il presunto rielaboratore postclassico avesse realmente inserito la menzione dell'*auctoritas patrum*, non lo avrebbe fatto per escludere la necessità in ordine ai soli *plebiscita*, ma, presumibilmente, per negarla in relazione a qualsiasi specie di legge. Il cenno sull'*auctoritas patrum* fa parte, insomma, della sostanza classica del frammento.

Si è voluto, d'altronde, interpretare « *auctoritas patrum* », nel passo citato di Pomponio, come se fosse « *auctoritas (iussus) patriciorum* »¹³. Ma l'interpretazione è troppo azzardata. Se anche ad essa non si rifiuta il termine « *auctoritas* », isolatamente preso¹⁴, vi si ribella, considerata nel suo complesso, la locuzione « *auctoritas patrum* », che è, sino a prova contraria, squisitamente tecnica¹⁵.

⁹ V. *infra* n. 3 sub (c) in nota.

¹⁰ Pomp. D. 1.2.2.12: *Ita in civitate nostra aut iure id est lege constituitur, aut est proprium ius civile... aut plebiscitum, quod sine auctoritate patrum est constitutum, rell.*

¹¹ V. *Index itp. e Suppl. ahl.* Tuttavia, sul carattere sostanzialmente genuino del lungo brano pomponiano di D. 1.2.2, e sui rapporti tra l'*Enchiridion* in due libri ed il *Liber singularis enchiridii*, v. GUARINO, *Il « ius publice respondendi »*, in *Mél. De Visscher* 1 (1949) 402 ss.

¹² Sull'argomento, BISCARDI, *cit.* (nt. 4) cap. VI (ined.).

¹³ Così BISCARDI, *cit.* (nt. 4). V. già, in senso analogo, SOLTAU, *Die Gültigkeit der Plebiscite* 72, cit. da SOLAZZI, *Glosse a Gaio*, in *St. Riccobono* 1 (1932) 75 nt. 5. Cfr. anche il VIR. 1.516, 8-10.

¹⁴ Cfr. infatti Gai 1.98-99 (*populi auctoritate*) e 2.5-7 a (*ex auctoritate populi Romani*), Pomp. D. 1.2.2.5 e Paul. D. 39.3.2.3 (*publica auctoritate*), nonché, in particolare, Gai 1.3 (*sine auctoritate patriciorum*).

¹⁵ V. anche SOLAZZI, *cit.* (nt. 13) 74 nt. 3.

(bb) Vero è che Gaio dice, nelle *Institutiones*⁵⁶, che i *plebiscita* « *legibus exaequata sunt* », ma ciò egli, se non un glossatore postclassico del manuale⁵⁷, lo afferma solo a titolo di conseguenza dell'affermazione, inequivoca per la mia tesi, che con la *lex Hortensia* fu puramente e semplicemente stabilito « *ut plebiscita universum populum tenerent* ». L'*exaequatio* non fu cioè nella procedura, ma esclusivamente, per quel che risulta, negli effetti.

(cc) Da un passo di Appiano¹⁸ si desume, come vedremo, che Cornelio Silla fece stabilire, nell'88 a.C., che tutte le *rogationes*, comprese quelle *tribuniciae*, dovessero essere munite dell'*auctoritas patrum*. Orbene, Silla non avrebbe avuto bisogno di far votare questa legge, se già l'*auctoritas patrum* fosse stata richiesta per i *plebiscita* e per le *leges tributae*. Tutt'al più, egli avrebbe fatto stabilire dai *comitia* che la preventiva *auctoritas patrum* non dovesse limitarsi ad un controllo di costituzionalità, ma dovesse viceversa costituire un parere di merito, vincolativo delle *rogationes*¹⁹.

(b) A prescindere dai testi ora esaminati, una pacata meditazione sulla storia dell'*auctoritas patrum* induce a sua volta ad affermare, come dicevo, che non è affatto credibile che questo istituto sia stato mai applicabile ai *plebiscita*. Ed invero bisogna riflettere che l'*auctoritas patrum* era venuta in essere, nel corso del sec. V a.C., con la funzione specifica di convalidare le delibere dei cd. *comitia centuriata*²⁰; che sullo scorcio del sec. IV a.C., accresciutasi l'importanza di quei *comitia*, le *leges Publilia* e *Maenia* già ne avevano sanzionato il netto declino²¹; che la *lex Valeria de provocatione* del 300 a.C. addirittura non la richiese, o la escluse, in ordine alle delibere conseguenti a *provocatio ad populum*²². Allorché, dunque, fu emessa la *lex Hortensia*, ben difficilmente poté venire in mente ai Romani di esigere per i *plebiscita* un requisito,

¹⁶ Gai 1.3, riportato *infra* n. 4.

¹⁷ In tal senso SOLAZZI, *cit.* (nt. 13) che si basa sul fatto che « *exaequare* » è parola spesso interpolata. Al carattere insitico di *itaque* — *exaequata sunt* aveva già pensato il BESELER, in ZSS. 43 (1922) 535, il quale, tuttavia, stimava che si trattasse di una giunta fatta da Gaio al suo presunto modello di oltre un secolo prima. Ma la questione, come è chiaro, non ha sostanziale importanza.

¹⁸ *Bell. civ.* 1.59, riportato *infra* n. 3.

¹⁹ V. anche *infra* n. 3.

²⁰ Per la dimostrazione, GUARINO, *La genesi storica dell'« auctoritas patrum »*, in *St. Solazzi* (1949) 21 ss.

²¹ Cfr. Liv. 8.12.15; Cic. *Brut.* 14.55. V. da ultimo, in argomento, GUARINO, *cit.* (nt. 20).

²² Il punto non è contrastato: v. da ultimo GUARINO, *Storia cit.* n. 232 e 236.

che si conserva ormai, relativamente alle deliberazioni centuriate, essenzialmente per motivi tradizionalistici.

Potrebbe obbiettarsi che già la *lex Publilia Philonis* del 339 a.C. aveva condizionato la efficacia universale dei *plebiscita* all'*auctoritas patrum*²³. Ma passo subito a tentare di dimostrare la inaccogliabilità di questa tesi.

3. — (B) Che la *lex Publilia Philonis* del 339 a.C. abbia disposto, in pro della plebe, qualcosa di meno della successiva *lex Hortensia*, e che, piú precisamente, la *lex Publilia* abbia sancito qualcosa circa l'*auctoritas patrum* in relazione ai *plebiscita*, si suol desumere, come è ben noto²⁴, da Appian. *bell. civ.* 1.59.266: ... εισηγοῦντό τε²⁵ μηδὲν ἔτι ἀπροβουλεύτον ἐς τὸν δῆμον ἐσφέρεσθαι, νενομισμένον μὲν οὕτω καὶ πάλαι, παραλελυμένον δ' ἐκ πολλοῦ...; ove, peraltro, si badi bene, è detto solamente questo: che i consoli dell'88 a.C. proposero che nessuna proposta (di legge o di plebiscito) potesse essere fatta alle assemblee (del *populus* o della *plebs*) senza la preventiva *auctoritas patrum* (προβούλευμα) richiamandosi con ciò in vita una antica norma, ormai da tempo desueta.

Correttamente si deduce da questa notizia di Appiano che l'arcaico sistema, risuscitato da Silla, non poté essere che quello disposto dalla *lex Publilia Philonis*, allorché volle in qualche modo provvedere a che i *plebiscita* giungessero a vincolare l'*universus populus*²⁵. Poco corrette mi sembrano, invece, le precisazioni sin qui tentate in dottrina relativamente all'antico sistema.

(a) Si è supposto, da taluni²⁷, che la *lex Publilia* abbia disposto che i *plebiscita*, per poter « tenere universum populum », dovessero essere approvati, successivamente alla votazione, dai *patres*. Giustamente è stato però opposto²⁸ che il passo di Appiano fa riferimento ad un *προβούλευμα*, cioè ad una manifestazione di *auctoritas patrum* preventiva, e non successiva.

²³ In tal senso BISCARDI, *cit.* (nt. 4) 476 ss.

²⁴ Cfr. da ultimo, BISCARDI, *cit.* (nt. 4) 476 ss.

²⁵ Cioè i consoli dell'88 a.C., L. Cornelio Silla e Q. Pompeo Rufo.

²⁶ V. anche, sul punto, che non è dei maggiormente pacifici, ROTONDI, *Leges publicae populi Romani* (1912) 343 ss.

²⁷ COSTA, *Storia delle fonti del diritto romano* (1909) 17 s.; ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁶ (1950) 51 ss.

²⁸ Dal BISCARDI, *cit.* (nt. 4) 477 s.

(b) Si è ipotizzato, da altri²⁹, che, a termini della *lex Publilia*, i *plebiscita* avessero valore di *leges publicae*, se ed in quanto le *rogationes* ne fossero state approvate, nel merito³⁰, dai *patres*. Ma non si è tenuto debitamente presente che, in tal caso, la successiva *lex Hortensia* ci verrebbe rappresentata dalle fonti non come quella che dispose il valore universale dei *plebiscita*³¹, ma come quella che abolì il requisito dell'*auctoritas* preventiva, o che, se si vuole, ridusse l'*auctoritas* preventiva da espressione di un controllo di merito ad espressione di un controllo di costituzionalità³².

(c) Si è, infine, recentemente congetturato³³ che la *lex Publilia Philonis* non abbia conferito efficacia di legge ai *plebiscita*, ma abbia stabilito che le *rogationes tribuniciae* presentate ai *comitia centuriata* dovessero essere accompagnate dall'*auctoritas patrum* e che, per conseguenza, i *tribuni plebis* fossero liberi di presentare, senza bisogno di *auctoritas patrum*, *rogationes* in *comitia tributa*, nei limiti delle attribuzioni normative di questi ultimi; la *lex Hortensia* avrebbe, più tardi, eliminato per tutte le ipotesi il requisito dell'*auctoritas* sulle *rogationes tribuniciae*. Ma questa tesi, oltre ad offrire il fianco ad una obiezione analoga a quella formulata contro l'ipotesi esposta sub (b), sembra fondata su due gravi equivoci: a) che al tempo della *lex Publilia Philonis* già esistessero i *comitia tributa*, la cui apparizione non può essere stata, invece, se non posteriore alla *lex Hortensia*³⁴; b) che i *tribuni plebis* abbiano mai potuto presentare *rogationes* ai *comitia*³⁵. Se un merito essa

²⁹ BISCARDI, *cit.* (nt. 4) 476 ss.

³⁰ Questa opinione del Biscardi è connessa con la tesi, criticata *retro* n. 2, secondo cui la *lex Hortensia* avrebbe implicato il requisito dell'*auctoritas patrum* sulla *rogatio* dei *plebiscita* ad efficacia universale. Dato che l'*auctoritas*, nel sistema della *lex Hortensia*, altro non sarebbe potuta essere che espressione di un controllo di legittimità della *rogatio*, il Biscardi assume che, evidentemente, l'*auctoritas* della *lex Publilia* fu espressione di un controllo più penetrante, vale a dire di un controllo di merito.

³¹ Cfr. anche Lael. in Gell. n. A. 15.27.A: ... *Quibus rogationibus ante patricii non tenebantur, donec A. Hortensius dictator legem tulit: « ut eo iure quod plebs statuisset omnes Quirites tenerentur ».*

³² Questa seconda ipotesi vale per chi accetti l'opinione, per me inaccettabile, manifestata dal Biscardi relativamente alla *lex Hortensia*: v. *retro* n. 2.

³³ PAOLI, *cit.* (nt. 4) con vasta, ma non del tutto limpida argomentazione.

³⁴ In argomento, da ultimo, BISCARDI, *cit.* (nt. 4) 489 ss.

³⁵ Che i *tribuni plebis* abbiano talvolta efficacemente influito, con la loro azione politica, sulle deliberazioni comiziali (tali sono i casi citati dal Paoli) non implica menomamente che essi abbiano avuto l'attribuzione giuridica di *rogare i comitia*.

ha, questo consiste nell'intuizione, a mio parere giustissima, che la *lex Publilia Philonis* fece sí che i *plebisscita* vincolassero l'intero *populus* solo attraverso un sistema indiretto, che mi propongo, sia pure in linea di approssimazione ipotetica, di ricostruire.

4. — Per mio conto, la soluzione del problema della *lex Publilia Philonis* è essenzialmente confidata alla retta valutazione di due elementi: il modo di esprimersi di Gaio e l'accento di Appiano al *προβούλευμα*.

(a) Gai 1.3: *Lex est quod populus iubet atque constituit. plebiscitum est quod plebs iubet atque constituit. plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur connumeratis et(iam)*³⁶ *patriciis, plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur: unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quae sine auctoritate eorum facta essent; sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebisscita universum populum tenerent: itaque eo modo legibus exaequata sunt.*

Per quel che Gaio afferma, dobbiamo credere che, anteriormente alla *lex Hortensia* del 287 a.C., e quindi anche dopo la *lex Publilia Philonis* del 339 a.C., i patrizi abbiano sempre avuto ragione di ritenere di non essere comunque direttamente assoggettabili ai *plebisscita*, visto che non avevano partecipato alla votazione dei medesimi³⁷. Se, dunque, la *lex Publilia* effettivamente si è occupata, come non dubito, dei *plebisscita*, non è stato certamente per disporre che questi, sia pure con l'intervento dell'*auctoritas patrum*, preventiva o successiva, di merito o di legittimità, vincolassero direttamente, cioè in quanto *plebisscita*, il *populus* tutto, *connumeratis etiam patriciis*.

(b) Da Appian. *bell. civ.* 1.59.266 si ricava, come sappiamo³⁸, che, affinché i *plebisscita* giungessero ad avere efficacia universale, occorreva un *προβούλευμα*, cioè una manifestazione di *auctoritas patrum* preven-

³⁶ Cfr. I. 1.2.4.

³⁷ Il SOLAZZI, *cit.* (nt. 13) 74 ss., impugna la genuinità di *quae — essent* per il solecismo « *eorum* » (in luogo di « *sua* »; ma v. le osservazioni in contrario del Kübler e del Fehr, citati dallo stesso SOLAZZI, 74 nt. 5), nonché, sopra tutto, perché sorprende l'accento all'*auctoritas (patrum)* là dove ci aspetteremmo, come fondamento della opposizione patrizia alla efficacia universale dei *plebisscita*, una motivazione del genere « perché i plebisciti sono votati senza il concorso dei patrizi ». Ma questo appunto è il senso, per me ben chiaro, della motivazione *quae — essent*: v. retro n. 2 *sub* (a) (*aa*) e in nt. 12. Escluderei, pertanto, la fondatezza dell'esegesi del Solazzi.

³⁸ V. retro n. 3.

tiva al voto; ma sappiamo anche che il voto, cui doveva precedere l'*auctoritas*, non era quello dei *concilia plebis*³⁹. Vien naturale la congettura che questo voto fosse quello dei *comitia centuriata*. La *lex Publilia* dispose, cioè, che i *plebiscita* dovessero essere convertiti in *rogationes* magistratuali, le quali, suffragate dall'*auctoritas patrum*, fossero presentate ai *comitia centuriata*.

A sostegno e chiarimento della mia ipotesi, ricorderò che, come è noto⁴⁰, il dittatore Q. Publilio Filone, oltre che come proponente della presunta *lex de plebiscitis*, è ricordato come il promotore della legge « *secundissima plebei* », la quale dispose « *ut legum, quae comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffragium patres auctores fierent* »: la cd. *lex de patrum auctoritate*. Tutto fa credere che non vi siano state due distinte *leges Publiliae Philonis*, una *de plebiscitis* ed una *de patrum auctoritate*, ma che l'unica legge Publilia relativa all'*auctoritas patrum* abbia anche contenuto una disposizione vincolante i *magistratus maiores* a sottoporre ai *comitia*, sotto veste di loro proprie *rogationes*, i *plebiscita*, di cui i *tribuni plebis* chiedessero l'applicazione universale. Con il che, senza ancor ledere il principio che il *populus* fosse vincolato esclusivamente dalle *leges comitiales*, fu già compiuto un notevolissimo passo in avanti sulla strada dell'*exaequatio legibus* dei *plebiscita*, dato che questi avevano la possibilità di giungere, sia pure indirettamente, all'efficacia universale auspicata dalla plebe.

5. — (C) Se il contenuto della *lex Publilia Philonis* fu quello ora ricostruito, non si vede assolutamente come mai, più di un secolo prima, la pretesa *lex Valeria Horatia* del 449 a.C. abbia potuto stabilire alcunché sulla efficacia universale, sia pure indiretta⁴¹, dei *plebiscita*. Chiaro ed evidente è che si tratta di pura leggenda⁴². Leggenda tanto meno verosimile, se si accede alla tesi, che altrove mi sono sforzato di dimostrare⁴³, secondo cui nel sec. V a.C. ancora non esistevano le *leges publicae*, cui i *plebiscita* sarebbero stati equiparati.

³⁹ È quanto ho tentato di chiarire *retro* n. 3 *sub (b)*.

⁴⁰ Cfr. Liv. 8.12.15.

⁴¹ Mi riferisco all'ipotesi del HENNES, *cit.* (nt. 5).

⁴² Mostra, tuttavia, di accoglierla ancor oggi il GIOFFREDI, *Il fondamento della « tribunicia potestas » e i procedimenti normativi dell'ordine plebeo*, in *SDHI.* 11 (1945) 59.

⁴³ V. sopra tutto GUARINO, *La formazione della « respublica » romana*, in *RIDA.* 1 (1948) 95 ss.

Per spiegarsi il sorgere della prima *lex de plebiscitis*, taluno⁴⁴ ha pensato che lo spunto di essa sia stato costituito dalla *lex Valeria Horatia de tribunicia potestate*⁴⁵ e che l'equivoco dei posteri sia consistito nel credere che i consoli Valerio e Orazio non soltanto abbiano fatto legittimare dai comizi centuriati la elezione dei fiduciari dei *concilia plebis*, ma abbiano fatto legittimare dagli stessi ogni altra attività deliberativa delle adunanze plebee. Ma l'ipotesi parte da un presupposto per me erroneo, e cioè che la *lex Valeria Horatia de tribunicia potestate* sia stata una *lex publica*, una *lex* votata dai *comitia centuriata*; mentre invece, ripeto, molteplici considerazioni mi hanno altrove indotto a respingere il dato tradizionale, secondo cui l'*exercitus centuriatus* già sarebbe assurdo, nel sec. V a.C., al rango di assemblea costituzionale della *civitas*⁴⁶.

Bisogna concludere, io penso, che tutte e tre le famose *leges Valeriae Horatiae* del 449 a.C. (sia quella *de tribunicia potestate*, sia quella *de plebiscitis*, sia quella *de provocatione*) siano frutto di anticipazioni storiche, le quali, tuttavia, ritraggono non inesattamente alcuni avvenimenti politico-sociali, ma non giuridici, effettivamente verificatisi intorno alla metà del sec. V a.C. Ed in particolare, la tradizione sulla *lex de tribunicia potestate* e quella *de plebiscitis* mi par corrispondere a questo nocciolo di verità: che ormai, dopo il primo successo politico, conseguito attraverso l'« octroi » delle *leges XII tabularum*⁴⁷, la *plebs*, mediante le sue deliberazioni conciliari, era in grado di mettere i capi patrizi della *civitas* nella necessità pratica di tollerarne i rappresentanti e di adottare, addirittura, deliberazioni conformi ai *plebiscita*, onde evitare il peggio della sua sollecita insurrezione. Epperò può sottoscriversi che sin dalla seconda metà del sec. V a.C. fu posto sul tappeto, seppur non ancora costituzionalmente risolto, il problema di dar valore giuridico ai deliberati della *plebs*, già politicamente così influenti.

⁴⁴ ARANGIO-RUIZ, *cit.* (nt. 27) 52. Conforme: BISCARDI, *cit.* (nt. 4) 374 s.

⁴⁵ Sulla portata storica della quale, v. da ultimo GIOFFREDI, *cit.* (nt. 42).

⁴⁶ V. anche GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano* (Lezioni 1949) 53 ss., 121 ss., nonché *La genesi storica dell'« auctoritas patrum »* cit. 21 ss.

⁴⁷ Sul carattere di legislazione « octroyée » delle *XII tabulae*, v. GUARINO, *Storia* (nt. 5) n. 127. Più ampie considerazioni in proposito nelle *Lezioni* ora cit.